



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 16 marzo 2012

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. – Comitato Interregionale

RIUNIONE VENERDÌ 16 MARZO 2012

1) Ricorso A.S.D. GINNASTICA E CALCIO RESPINTO SORA

avverso decisioni merito gara Salerno Calcio/Ginnastica e Calcio Sora del 29.1.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 100 del 22.2.2012)

2) Ricorso U.S.D. ZAGAROLO

avverso la sanzione della squalifica del campo di giuoco per 1 gara da disputarsi in campo neutro a porte chiuse e ammenda di €2.000,00 inflitta alla reclamante seguito gara Zagarolo/Deruta del 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Interregionale - Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

3) Ricorso A.S.D. HINTERREGGIO

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara inflitta al Sig. Di Maria Gaetano seguito gara Hinterreggio/Nuova Cosenza Calcio del 26.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 103 del 29.2.2012)

La C.G.F., preso atto della **RINUNCIA**, dichiara **ESTINTO** il procedimento.

**4) Ricorso S.S.D. INTERNAPOLI RESPINTO
CAMALDOLI**

avverso la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive inflitta al calciatore Signore Carmine seguito gara Martina Franca/Internapoli Camaldoli del 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012)

5) Ricorso A.S.D. MARTINA FRANCA
avverso la sanzione della squalifica per 5 giornate effettive di gara inflitte al calciatore Picci Antonio seguito gara Martina Franca/Internapoli Camaldoli del 4.3.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 108 del 7.3.2012)

ACCOLTO e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Picci Antonio a 4 giornate effettive di gara.

6) Ricorso S.S. SANT'ANTONIO ABATE
avverso le sanzioni:
- dell'ammenda di €1.800,00 e diffida inflitta alla reclamante;
- dell'inibizione a svolgere ogni attività fino al 14.3.2012 inflitta al dirigente La Mura Giuseppe, seguito gara Calcio Acri/ Sant Antonio Abate del 29.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 105 del 1.3.2012)

PARZIALMENTE ACCOLTO e, per l'effetto, annulla la diffida inflitta.
Conferma nel resto.